



Prot. n. 3384

Palermo, 9 giugno 2026

Procedura di gara aperta in delega, ex artt. 14 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., suddivisa in sei lotti, per l’affidamento della fornitura biennale dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per i lavoratori impiegati nelle attività antincendio boschivo del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana per l’importo complessivo a base d’asta di € 3.809.002,00 (oltre IVA). Lotto 1 – CIG: B95BB042DE; Lotto 2 – CIG: B95BB053B1; Lotto 3 CIG: B95BB06484; Lotto 4 CIG: B95BB07557; Lotto 5 CIG: B95BB0862A; Lotto 6 CIG: B95BB096FB

RELAZIONE RUP LOTTO 3 – GUANTI

CIG: B95BB06484 - Importo base d'asta: € 209.228,00 + IVA

Chiusura procedimento amministrativo finalizzato all’annullamento di ufficio in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 *nonies* della legge 241/1990, del D.D. n. 28 del 27/02/2026 relativamente al Lotto 3 - Guanti.

Con riferimento alla procedura di gara emarginata in oggetto, relativamente al Lotto 3 - Guanti, con la presente relazione si comunica la conclusione del procedimento amministrativo avviato dal RUP, con il supporto del Seggio di gara, giusta comunicazione di avvio prot. C.U.C.R.S. n. 2287 del 17/04/2026, a seguito dell’istanza di annullamento in autotutela del D.D. di aggiudicazione n. 28 del 27/02/2026, presentata dalla ditta L’Antinfortunistica S.r.l., con contestuale esclusione di ST Protect S.r.l. dalla predetta procedura e nuova aggiudicazione in favore del secondo graduato, L’Antinfortunistica S.r.l., per le ragioni di seguito illustrate.

PREMESSO che

- il Disciplinare di gara all’art. 17 “*Criterio di aggiudicazione*” stabilisce che: “*L’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 3 del Codice, in quanto trattasi di forniture di DPI con caratteristiche standardizzate e diffuse sul mercato, previa valutazione di conformità tra i requisiti tecnici richiesti e quelli offerti operata dal Seggio di gara in termini di verifica di rispondenza tra quanto richiesto e quanto offerto.*” e che, pertanto, colloca inequivocabilmente la valutazione di conformità tecnica da parte del Seggio di gara nella fase selettiva della procedura e non in quella esecutiva, quale condizione preliminare e necessaria all’aggiudicazione a pena di esclusione, con la conseguenza che la non veridicità o la contraddittorietà della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura selettiva;
- la scelta della Stazione appaltante di procedere con l’inversione procedimentale, con preliminare apertura della “*Busta B - Offerta economica*” ed inserimento nella stessa della relazione tecnica e delle schede tecniche, ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare, attiene esclusivamente all’ordine temporale di esame della documentazione e non vale in alcun modo a posticipare la valutazione di conformità tecnica alla fase esecutiva; atteso che è proprio il meccanismo dell’inversione procedimentale a rendere la documentazione tecnica elemento costitutivo e inscindibile dell’offerta sin dal momento della sua presentazione;
- il predetto art. 17 della *lex specialis* di gara dichiara che “*L’offerta è esclusa in caso di:*
 - *presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche ed i CAM, o anormalmente basse*” e che tale disposizione esclude, quindi, in radice l’ammissibilità della sostituzione del prodotto originariamente offerto con un prodotto alternativo successivamente all’aggiudicazione, in quanto tale sostituzione si risolverebbe nella presentazione postuma di un’offerta alternativa a quella originariamente formulata, in violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti e del principio di immodificabilità dell’offerta;

Come noto, con D.D. n. 28 del 27/02/2026 è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 3 - Guanti in favore di ST Protect S.r.l. per l'importo di € 142.605,40 oltre IVA, corrispondente alla fornitura per la durata biennale del contratto di n. 5.506 paia di guanti, come richiesto dal Capitolato tecnico.

In data 19/03/2026, relativamente al Lotto 3 – Guanti, la ditta seconda graduata, L'Antinfortunistica S.r.l., a mezzo pec, assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 1650 del 19/03/2026, ha presentato istanza di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-*octies* e 21-*nonies* della legge 241/1990 del predetto decreto di aggiudicazione, evidenziando una serie di criticità relative all'offerta presentata dalla ditta ST Protect S.r.l. e rappresentando, in particolare, che:

- la ditta aggiudicataria del Lotto di interesse, ST Protect S.r.l., ha dichiarato nell'Allegato 1 "*Schede tecniche Articoli Offerti*" di offrire un modello di guanti "*FLAME AIB 659M*" allegando, tuttavia, un certificato di omologazione con codice identificativo "*G-166-05123-22*", riconducibile a quello dei guanti modello "*FLAME*" prodotti dalla ditta Idee Cocco Italia S.r.l.;
- nell'Allegato 3 "*Dichiarazione di Conformità*", la ST Protect S.r.l. ha dichiarato di essere "*fabbricante*" di un "*nuovo D.P.I.*", che riporta, tuttavia, il codice identificativo "*G-166-05123-22*" riconducibile al modello dei guanti "*FLAME*" prodotto da Idee Cocco Italia S.r.l.;
- tra la ditta aggiudicataria del Lotto di interesse, ST Protect S.r.l., e la Idee Cocco Italia S.r.l. non esiste alcun rapporto contrattuale sottostante, stante l'esclusività del rapporto sussistente con l'istante.

Alla luce di quanto rappresentato da L'Antinfortunistica S.r.l., in ragione dei profili critici emersi in ordine all'offerta presentata da ST Protect S.r.l., con particolare riferimento al modello di guanti offerto, alla disponibilità del prodotto offerto, e alla conformità della documentazione tecnica rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e alle dichiarazioni rese in sede di gara, lo scrivente RUP ha da subito avviato apposita istruttoria coinvolgendo tutti i Soggetti interessati, acquisendo chiarimenti e documentazione integrativa.

Nel corso dell'istruttoria sono state esaminate tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta da ST Protect S.r.l., nonché le dichiarazioni ulteriori, rispetto a quelle già precedentemente acquisite, richieste ai Soggetti coinvolti. In merito si rappresenta che nella relazione a firma congiunta dello scrivente RUP e del Seggio di gara avente prot. C.U.C.R.S. n. 2270 del 16/04/2026, ai cui contenuti per esteso si rimanda, sono stati ricostruiti i fatti rilevanti ed analizzati i profili critici emersi in ordine all'offerta presentata da ST Protect S.r.l. relativamente al Lotto 3 – Guanti ed è stato, tra l'altro, evidenziato che il Seggio di gara ha accertato le incongruenze, la contraddittorietà e la non univocità di quanto dichiarato in merito al prodotto offerto dall'operatore economico aggiudicatario ST Protect S.r.l., circostanze che hanno indotto in errore lo stesso Seggio quanto all'attribuzione della conformità al modello di guanti offerto in gara. In essa si dà, altresì, atto di voler procedere con l'avvio nei confronti di ST Protect S.r.l. del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in autotutela del D.D. n. 28 del 27/02/2026 in favore del predetto O.E., limitatamente al Lotto 3 – Guanti.

Con nota prot. C.U.C.R.S. n. 2287 del 17/04/2026 è stata trasmessa a ST Protect S.r.l., e per conoscenza al secondo graduato L'Antinfortunistica S.r.l., la comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, di avvio del sopramenzionato procedimento e con essa sono stati richiesti ai Soggetti coinvolti ulteriori chiarimenti.

Con nota del 28/04/2026 assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 2661 del 05/05/2026, ST Protect S.r.l. ha dichiarato:

- di avere erroneamente indicato nell'Allegato 1 "*Schede tecniche Articoli Offerti*" il modello di guanti "*FLAME AIB 659M*" quale prodotto offerto, intendendo in realtà offrire il modello "*FLAME*" prodotto da Idee Cocco Italia S.r.l., identificandolo con il codice n. G-166-05123-22;
- di essersi erroneamente qualificato, nell'Allegato 3 "*Dichiarazione di Conformità*", come "*fabbricante*" del modello di guanti "*FLAME*" prodotto da Idee Cocco Italia S.r.l., trattandosi di "*mero refuso assolutamente irrilevante*", come rappresentato nella nota del 27/03/2026 trasmessa a mezzo della piattaforma telematica di *e-procurement*;
- di ritenere, ad ogni modo, che la qualificazione come "*fabbricante*" fosse comunque giuridicamente corretta, in quanto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/425 tale nozione ricomprende non soltanto chi materialmente fabbrica un D.P.I., ma anche "*qualsiasi persona fisica o giuridica che lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale*", con la conseguenza che la qualifica di fabbricante potrebbe essere legittimamente assunta anche da un soggetto che non produce direttamente il dispositivo;
- di ritenere assolutamente irrilevante ai fini della fornitura in oggetto l'assenza di alcun rapporto contrattuale con la ditta Idee Cocco Italia S.r.l.;
- di aver acquistato da Idee Cocco Italia S.r.l., negli ultimi 5 anni di esercizi chiusi (2020/2024), quantitativi di guanti per un importo di € 101.907,00 + IVA (Totale 124.326,54 €);
- che "*l'attestazione di conformità dei prodotti offerti...è richiesta solo ai fini dell'inversione procedimentale*" e che "*la documentazione tecnica prevista dalla legge di gara...è richiesta solo come requisito di esecuzione della commessa e non anche di partecipazione o come elemento costitutivo dell'offerta*";
- di poter procedere alla sostituzione del prodotto offerto con altro modello di diverso produttore, diverso da Idee Cocco Italia S.r.l. avente le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, lo scrivente ha richiesto alla ditta Idee Cocco Italia S.r.l. ulteriori chiarimenti in merito ad alcune criticità emerse dalla dichiarazione di ST Protect S.r.l. relative ai quantitativi venduti, alla data di scadenza dei D.P.I. venduti e alla sussistenza di rapporti commerciali o di accordi tra i due Soggetti.

Con nota del 13/05/2026, assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 2873 del 13/05/2026, la società Idee Cocco Italia S.r.l. ha, pertanto, dichiarato:

- di aver venduto a ST Protect S.r.l. dal 2020 al 2026 un quantitativo di guanti modello “*FLAME*” pari a n. 558 paia;
- di aver venduto a ST Protect S.r.l. dal 2020 al 2026 un quantitativo di guanti modello “*FLAME AIB 659M*” pari a n. 277 paia;
- che la data di scadenza dei D.P.I. è di cinque anni dalla data di produzione presente sulla marcatura;
- di non aver avuto alcun rapporto commerciale in esclusiva con il cliente ST Protect S.r.l., né di aver mai stretto con esso accordi di approvvigionamento per la fornitura dei guanti oggetto della presente procedura.

All’esito dell’istruttoria espletata con il supporto del Seggio di gara, preso atto di tutta la documentazione trasmessa dai Soggetti interessati al procedimento *de qua*, le controdeduzioni trasmesse da ST Protect S.r.l. non possono essere condivise.

Sulla identità del prodotto offerto

In primo luogo, le dichiarazioni rese da ST Protect S.r.l. non chiariscono, ma rendono ancora più incerta, l’identità del prodotto effettivamente offerto in gara.

Esse risultano affette da una intrinseca incoerenza fattuale, poiché l’operatore economico aggiudicatario del Lotto di interesse ha progressivamente prospettato versioni tra loro non sovrapponibili e, soprattutto, non sostenibili in termini di serietà dell’offerta presentata.

In un primo momento, ST Protect S.r.l. ha dichiarato, nell’Allegato 1 “*Schede tecniche articoli offerti*”, di offrire il modello di guanti “*FLAME AIB 659M*”, mentre, nell’Allegato 3 “*Dichiarazione di conformità*”, si è qualificata come fabbricante del D.P.I. “*FLAME*” parimenti riconducibile a Idee Cocco Italia S.r.l., recante il codice identificativo n. G-166-05123-22. In un momento successivo, la medesima società ha sostenuto che il prodotto effettivamente offerto sarebbe stato, in realtà, il modello “*FLAME*” e che l’indicazione del modello “*FLAME AIB 659M*” sarebbe dipesa da un errore, ritenuto dalla stessa irrilevante in quanto, a suo dire, smentito dalla documentazione tecnica allegata, riferita al modello “*FLAME*” di Idee Cocco Italia S.r.l. Infine, soltanto dopo l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ST Protect S.r.l. ha prospettato la possibilità di sostituire il prodotto dichiarato in offerta con altro prodotto alternativo di diverso produttore.

Tale sequenza dichiarativa, lungi dal chiarire il contenuto dell’offerta, ne conferma la intrinseca incertezza e la non univoca identificazione del prodotto offerto, rendendo, pertanto, l’offerta indeterminata.

Le dichiarazioni rese da ST Protect S.r.l. non integrano un mero errore materiale, ma incidono direttamente sull’identità stessa del prodotto offerto, e dunque su un elemento essenziale dell’offerta.

Sulla disponibilità del prodotto offerto

Dagli atti istruttori è emerso che il prodotto dichiarato in gara non era nella disponibilità certa e attuale di ST Protect S.r.l. né al momento della presentazione dell’offerta né che avrebbe potuto esserlo successivamente all’aggiudicazione.

Come risulta già dagli atti richiamati nel verbale n. 5 di seduta pubblica di gara del 30/03/2026, la società Idee Cocco Italia S.r.l. ha dichiarato di non aver sottoscritto con la ST Protect S.r.l. alcun contratto di distribuzione, fornitura, licenza, autorizzazione commerciale o altro rapporto negoziale avente ad oggetto il guanto “*FLAME AIB 659M*” ed ha, inoltre, precisato di aver offerto, per la procedura *de qua*, il modello di guanti “*FLAME*” esclusivamente a L’Antinfortunistica S.r.l.

Le successive dichiarazioni di Idee Cocco Italia S.r.l. non superano tali criticità, ma anzi le confermano.

In particolare, nella dichiarazione resa in data 13/05/2026, la predetta ditta ha affermato di aver venduto a ST Protect S.r.l., dal 2020 al 2026, quantitativi estremamente limitati dei modelli di guanti “*FLAME*” e “*FLAME AIB 659M*”, precisando, inoltre, di non aver mai avuto alcun rapporto di esclusiva con ST Protect S.r.l. né di avere mai concluso con essa accordi di approvvigionamento per la fornitura oggetto della presente procedura.

In ogni caso, il mero richiamo, da parte di ST Protect S.r.l., a quantitativi storicamente acquistati non vale a dimostrare né l’esistenza al momento della presentazione dell’offerta di un titolo certo e attuale di disponibilità del prodotto, né la sussistenza di un accordo di approvvigionamento idoneo a garantire l’esecuzione della commessa nei quantitativi richiesti.

Tali elementi escludono, pertanto, la disponibilità sin dall'origine, e quindi sin dal momento della presentazione dell'offerta, delle quantità richieste dal Capitolato tecnico, pari a n. 5.506 paia di guanti, del prodotto offerto, sia esso il guanto "FLAME AIB 659M" o il guanto "FLAME", necessarie per l'esecuzione della commessa e dimostrano, altresì, l'assenza di un titolo certo e specifico di approvvigionamento del prodotto offerto.

La sproporzione tra i quantitativi storicamente forniti e quelli oggetto della gara, unitamente alla dichiarata assenza di rapporti commerciali attivi, evidenzia un difetto originario di disponibilità del bene sin dal momento della presentazione dell'offerta che incide direttamente sul requisito di serietà della stessa.

Ne deriva che l'offerta presentata da ST Protect S.r.l. risulta priva, sin dall'origine, di un presupposto essenziale, rappresentato dalla concreta possibilità di approvvigionamento del bene, con conseguente compromissione del principio di serietà dell'offerta e della stessa affidabilità dell'operatore economico.

Inoltre, la stessa nota del 31/03/2026 conferma l'impossibilità per ST Protect S.r.l. di garantire la fornitura originariamente offerta e di voler sostituire il prodotto presentato in gara con uno alternativo.

Sulla irrilevanza della successiva qualificazione come "fabbricante"

Nella nota del 27/03/2026 ST Protect S.r.l. ha definito la qualificazione come "fabbricante" un "mero rifiuto assolutamente irrilevante", ammettendo implicitamente che tale dichiarazione non corrispondeva alla realtà. Nella nota del 28/04/2026, assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 2661 del 05/05/2026, ha confermato tale impostazione, ribadendo che si trattava di un mero errore. In particolare, nella predetta nota ST Protect S.r.l. ha, invece, sostenuto di potersi legittimamente qualificare come "fabbricante" in forza della definizione di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/425, secondo cui rientra nella nozione di fabbricante anche chi "fa progettare o fabbricare" un D.P.I. e "lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale".

Nel caso di specie, ST Protect S.r.l. non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che il D.P.I. dichiarato in gara fosse stato progettato o fabbricato per essa e commercializzato sotto il proprio nome o marchio; al contrario, la documentazione prodotta e le dichiarazioni successivamente rese continuano a fare riferimento a modelli e codici identificativi riconducibili a Idee Cocco Italia S.r.l., senza che sia stato documentato alcun titolo negoziale o produttivo coerente con la qualifica invocata.

Anche a voler ammettere, in linea generale, che un O.E. possa qualificarsi come "fabbricante" pur non producendo materialmente il D.P.I. ma facendolo progettare o fabbricare da terzi, resta fermo che, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, tale qualifica presuppone pur sempre che il prodotto sia commercializzato sotto il nome o il marchio del soggetto che se ne assume la responsabilità.

Ne consegue che il richiamo alla nozione unionale di "fabbricante" non vale, nel caso concreto, a superare l'incertezza sull'identità del prodotto offerto né a dimostrarne la disponibilità in capo a ST Protect S.r.l. sin dal momento della presentazione dell'offerta, peraltro confutata dalle dichiarazioni rese da Idee Cocco Italia S.r.l.

Sulla errata ricostruzione giuridica proposta da ST Protect rispetto alla *lex specialis* di gara

La ditta aggiudicataria del Lotto di interesse, nella sua dichiarazione del 28/04/2026, assunta al prot. C.U.C.R.S. n. 2661 del 05/05/2026, richiama erroneamente l'istituto dell'inversione procedimentale, sostenendo che la documentazione tecnica richiesta dalla *lex specialis* rilevarebbe esclusivamente ai fini della esecuzione della commessa e non anche come elemento costitutivo dell'offerta.

Tale assunto non può essere in alcun modo condiviso perché l'inversione procedimentale attiene esclusivamente all'ordine di esame delle offerte e non modifica in alcun modo la natura della documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara, né il suo carattere essenziale, né consente di differire la verifica della completezza e conformità dell'offerta.

Al contrario, la conformità del prodotto alle specifiche richieste dalla legge di gara rappresenta condizione di ammissibilità dell'offerta e deve essere verificata già nella fase selettiva.

Infatti, come previsto dal Disciplinare di gara nelle premesse: "il Seggio di gara valuterà la corrispondenza tra i requisiti tecnici di minima che ciascun prodotto offerto dovrà possedere a pena di esclusione. Con la presentazione delle offerte, gli OO.EE. concorrenti attesteranno la piena ed esatta conoscenza, nonché l'incondizionata e integrale accettazione di quanto riportato negli atti della presente procedura aperta, meglio descritti nel presente Disciplinare e nella documentazione allegata".

Inoltre, l'art. 16 "Offerta economica" stabilisce espressamente che, attesa la scelta della S.A. di procedere all'inversione procedimentale, ciascun O.E. dovrà necessariamente inserire nella "BUSTA B – Offerta economica" anche "la relazione tecnica che contenga la descrizione del prodotto offerto, delle sue caratteristiche tecniche con annesse immagini, nonché le schede tecniche per ciascun prodotto che compone il Lotto di interesse (ai fini della verifica della rispondenza tra quanto richiesto e quanto offerto)".

L'art. 17 "Criterio di aggiudicazione", infine, ribadisce che "L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, in quanto trattasi di forniture di DPI con caratteristiche standardizzate e diffuse sul mercato, previa valutazione di conformità tra i requisiti tecnici richiesti e quelli offerti operata dal Seggio di gara in termini di verifica di rispondenza tra quanto richiesto e quanto offerto."

La collocazione di tale documentazione all'interno della busta dell'offerta economica non è casuale né irrilevante: essa costituisce la diretta conseguenza della scelta di procedere con l'inversione procedimentale, il cui funzionamento presuppone che la stazione appaltante possa verificare la conformità tecnica del prodotto offerto sin dalla fase di apertura delle offerte economiche, prima ancora di procedere all'esame della documentazione amministrativa.

È precisamente in virtù di tale inversione che la documentazione tecnica - inserita nella “*BUSTA B Offerta economica*” - diventa elemento costitutivo e inscindibile dell'offerta stessa, e non un adempimento differibile alla fase esecutiva.

Diversamente da quanto sostenuto da ST Protect S.r.l., quindi, la *ratio* dell'inversione procedimentale è quella di concentrare la verifica di conformità tecnica nella fase iniziale, rendendo la documentazione tecnica parte integrante e necessaria dell'offerta economica.

Ne consegue che la non veridicità e la contraddittorietà della documentazione tecnica presentata da ST Protect S.r.l. incidono direttamente sulla validità e sull'ammissibilità dell'offerta nella fase selettiva, con le conseguenze escludenti già illustrate.

Sulla impossibilità di sostituire il prodotto offerto con altro D.P.I.

La proposta di ST Protect S.r.l. di poter adempiere all'aggiudicazione mediante la fornitura di un prodotto diverso, alternativo rispetto a quello indicato in sede di offerta, qualificato come “*equivalente*” nella dichiarazione resa in data 31/03/2026, e poi ribadita nell'ultima dichiarazione trasmessa in data 28/04/2026, non può essere in alcun modo accolta in quanto giuridicamente inammissibile.

Come già sottolineato, il prodotto offerto costituisce elemento essenziale dell'offerta e contribuisce in modo determinante alla definizione dell'oggetto contrattuale. Ne consegue che la sua eventuale sostituzione, successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e, a maggior ragione, all'intervenuta aggiudicazione, si tradurrebbe in una modifica sostanziale dell'offerta, non consentita dall'ordinamento.

L'art. 17 della *lex specialis* di gara dichiara che “*L'offerta è esclusa in caso di:*

- *presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche ed i CAM, o anormalmente basse*”. Tale disposizione esclude, quindi, in radice l'ammissibilità della sostituzione del prodotto originariamente offerto con un prodotto alternativo successivamente all'aggiudicazione, in quanto tale sostituzione si risolverebbe nella presentazione postuma di un'offerta alternativa a quella originariamente formulata, in violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti e del principio di immodificabilità dell'offerta.

Nel caso di specie, la sostituzione del D.P.I. originariamente dichiarato con altro prodotto di diverso fabbricante non integrerebbe una mera specificazione o chiarificazione, ma una vera e propria modifica sostanziale dell'offerta, come tale non consentita dall'ordinamento, vieppiù se successive all'aggiudicazione.

Il principio di immodificabilità dell'offerta, posto a tutela della concorrenza, della parità di trattamento, dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, osta infatti a qualsiasi alterazione degli elementi essenziali della proposta contrattuale dopo la scadenza del termine di presentazione.

Tale principio vieta all'operatore economico di sostituire il prodotto originariamente proposto con un altro diverso, anche se ritenuto equivalente, in quanto l'equivalenza deve essere dimostrata e valutata al momento della presentazione dell'offerta e non può essere introdotta successivamente per superare carenze originarie.

Nel caso di specie, il prodotto offerto – specificamente individuato attraverso modello, certificazione e documentazione tecnica – costituisce elemento essenziale dell'offerta, in quanto definisce in modo puntuale l'oggetto della prestazione contrattuale, sulla base del quale il Seggio di gara ne valuta la conformità.

Ne consegue che la sostituzione del prodotto originariamente offerto con altro dispositivo, ancorché asseritamente equivalente, determinerebbe una modifica sostanziale dell'offerta non consentita dall'ordinamento, in quanto idonea ad alterare la *par condicio* tra i concorrenti.

La ST Protect S.r.l. solo dopo che L'Antinfortunistica S.r.l. ha posto in evidenza quanto sopra rappresentato ha dichiarato di potere offrire altro prodotto asseritamente equivalente. Essa ben avrebbe potuto e dovuto accertarsi di avere la disponibilità, in caso di aggiudicazione, di n. 5.506 guanti del modello di guanti offerto, essendo la formulazione dell'offerta soggetta alla responsabilità e al rischio dell'operatore economico.

Tale circostanza non può certamente derubricare ad ipotesi di “*impedimento oggettivo/forza maggiore*” l'indisponibilità del prodotto offerto non avendo detta ditta provveduto a stipulare alcun accordo con la Idee Cocco Italia S.r.l.

Ne deriva che l'offerta presentata da ST Protect S.r.l., già viziata non solo per l'inidoneità e non pertinenza della documentazione tecnica prodotta ma anche per difetto di disponibilità del prodotto indicato, non può essere resa conforme mediante la successiva indicazione di un diverso dispositivo, restando pertanto invalida *ab origine*.

Né, come già anticipato, può trovare accoglimento il richiamo, contenuto nella dichiarazione resa da ST Protect S.r.l. in data 27/03/2026, a presunte cause di forza maggiore o impedimenti sopravvenuti.

Affinché possa configurarsi una causa di forza maggiore è necessario, infatti, che l'evento sia imprevedibile,

inevitabile e non imputabile all'operatore economico.

Nel caso di specie, al contrario, il difetto di disponibilità del prodotto e l'assenza di rapporti con il fabbricante risultano preesistenti alla presentazione dell'offerta, come dimostrato dalla documentazione acquisita agli atti.

Ne consegue che non si è in presenza di un impedimento sopravvenuto, bensì di una carenza originaria dell'offerta, non sanabile mediante ricorso a soluzioni alternative o alla sostituzione del prodotto.

L'impossibilità di garantire l'approvvigionamento del prodotto è diretta conseguenza della scelta di ST Protect S.r.l. di presentare un'offerta senza preventivamente verificare la disponibilità del bene e senza aver formalizzato alcun accordo con la Idee Cocco Italia S.r.l. o in assenza di accordo con quest'ultimo, con altro operatore economico.

Si tratta, pertanto, di una circostanza pienamente prevedibile ed imputabile all'operatore economico ed esclude la configurabilità della forza maggiore.

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, deve ritenersi che l'istanza proposta da L'Antinfortunistica S.r.l. è fondata.

L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il prodotto dichiarato dalla ditta aggiudicataria del Lotto di interesse, ST Protect S.r.l., non avrebbe dovuto essere considerato conforme nei termini in cui è stato originariamente valutato dal Seggio di gara per le motivazioni ampiamente rassegnate dal predetto Seggio nella richiamata relazione avente prot. 2270 del 16/04/2026, alla luce delle evidenze messe in luce dal secondo graduato e della puntuale ricostruzione effettuata dallo scrivente.

La predetta istruttoria ha, altresì, consentito di accertare che il prodotto offerto da ST Protect S.r.l. non era nella disponibilità certa della medesima sin dal momento della presentazione dell'offerta e che la successiva richiesta di sostituzione del D.P.I. originariamente offerto, avanzata dalla predetta ditta, soltanto dopo l'aggiudicazione ed in conseguenza della presentazione da parte del secondo graduato dell'istanza di annullamento in autotutela del decreto di aggiudicazione, relativamente al Lotto 3 - Guanti, non può trovare accoglimento in quanto si risolverebbe in una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta, non consentita dalla disciplina di gara, la quale espressamente non ammette offerte alternative, plurime o condizionate, né dal principio di immodificabilità della stessa e dalla *par condicio* tra i concorrenti.

Ne consegue che si sono consolidati i presupposti per l'adozione, con separato successivo provvedimento, dell'annullamento d'ufficio in autotutela dell'aggiudicazione del Lotto 3 - Guanti disposta in favore di ST Protect S.r.l., nonché per l'adozione dei conseguenziali atti di competenza dell'Amministrazione.

Tanto si relaziona per gli atti e i provvedimenti di competenza.

Il RUP

Dott.ssa Martina Paolillo

